UNIONE DEGLI ORDINI
FORENSI DELLA SICILIA

A Sua Eccellenza
il Ministro della Giustizia
c/o Ufficio di Gabinetto
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
P.E.C.: gabinetto.ministro@giustiziacert

AI PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO DELLA SICILIA
Corte d'appello di Caltanissetta
Corte d'appello di Catania
Corte d'appello di Messina
Corte d'appello di Palermo

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DELLA SICILIA
Tribunali di Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Marsala, Messina, Palermo, Patti, Ragusa, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani

Per conoscenza:

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ALL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

OGGETTO: Nota istituzionale – Illegittimità delle prassi amministrative che subordinano il deposito telematico delle istanze di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, attraverso la piattaforma SPEdiGIUS, alla produzione di documentazione accessoria non prevista dalla legge e al previo passaggio in giudicato dei provvedimenti definitori del giudizio. Richiesta di intervento co[illegible]tivo e di adozione di protocolli d'intesa.

Firmato digitalmente da
ROSARIO PIZZINO
C = IT

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, organo di raccordo e di rappresentanza istituzionale degli Ordini degli Avvocati della Sicilia, con la presente nota intende segnalare formalmente alle Autorità in indirizzo una serie di prassi amministrative, adottate presso diverse cancellerie degli uffici giudiziari della Sicilia, che risultano prive di base normativa e lesive dei diritti dei difensori e dei loro assistiti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

I. PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il deposito telematico delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è disciplinato, a livello di fonte primaria abilitante, dall'**art. 37-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 11 settembre 2020, n. 120**, il quale ha stabilito che le predette istanze siano depositate presso la cancelleria del magistrato competente «*esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia*».

La finalità dichiarata della norma è quella di «*favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi*»: ne discende che qualsiasi prassi che rallenti, ostacoli o condizioni l'accesso alla procedura telematica di liquidazione è ontologicamente antitetica allo spirito della disposizione.

Sul piano sostanziale, l'ossatura normativa di riferimento per la quantificazione, l'anticipazione e il recupero delle spese processuali rimane il **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**, con particolare riguardo agli artt. 80, 81, 82, 122 e seguenti, 130 e 170.

A livello operativo, la piattaforma **SPEdiGIUS** – subentrata al sistema SIAMM/ARSPG a decorrere dal **1° luglio 2026** in forza della **Circolare Ministero della Giustizia m_dg.DAG n. 0097273 dell'8 maggio 2026** e della **Nota Ministeriale prot. DAG n. 0110777.U del 26 maggio 2026** – costituisce lo strumento tecnico di attuazione del citato art. 37-bis, senza che tali atti di organizzazione possano introdurre oneri sostanziali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla fonte primaria.

II. LE PRASSI CONTESTATE

Questa Unione ha ricevuto plurime e documentate segnalazioni dalle quali emerge che alcune cancellerie, in sede di gestione delle istanze trasmesse attraverso SPEdiGIUS, adottano le seguenti prassi:

1. **Subordinazione del deposito o della trattazione dell'istanza al previo passaggio in giudicato** del provvedimento definitorio del giudizio in cui è stato reso il patrocinio, con conseguente sospensione o rifiuto delle istanze depositate in data anteriore all'irrevocabilità della pronuncia;
2. **Richiesta di produzione, a carico del difensore**, di attestazioni circa la propria iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato (art. 81 T.U.S.G.), della copia dell'istanza di ammissione al beneficio e della delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione;
3. **Imposizione dell'obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo SPEdiGIUS**, con conseguente rifiuto automatizzato della documentazione contabile priva di tale indicazione;
4. Introduzione di ulteriori **adempimenti procedurali accessori** non fondati su alcuna disposizione di legge, di regolamento o di atto ministeriale avente forza normativa.

III. PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ

3.1 Sull'obbligo di documentare l'iscrizione all'albo ex art. 81 T.U.S.G.

La prassi di respingere o sospendere le istanze di liquidazione per mancata produzione dell'attestazione di iscrizione nell'elenco ex art. 81 T.U.S.G. è radicalmente illegittima in quanto contrasta con il consolidato orientamento della **Suprema Corte di Cassazione**.

La Corte, con l'**Ordinanza n. 4976 del 15 febbraio 2022** (Sez. VI Civile), ha statuito in modo inequivoco che:

«nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata ad indicare, né a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di elenco avente natura pubblica» *(Sez. Sesta Civile, Ordinanza n. 4976 del 15/02/2022)*

Lo stesso provvedimento chiarisce altresì che:

«nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza dei documenti necessari per la

decisione, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l'accertamento dell'"an"» *(Sez. Sesta Civile, Ordinanza n. 4976 del 15/02/2022)*

Se già nel giudizio di opposizione – sede cognitiva più garantita – l'onere documentale relativo all'iscrizione non grava sul difensore istante, a fortiori tale onere non può essere imposto in sede di mero deposito telematico dell'istanza, che costituisce un atto preordinato all'attivazione del procedimento di liquidazione.

3.2 Sulla natura giurisdizionale del procedimento di liquidazione

Giova ribadire che l'istanza di liquidazione è **atto giudiziale** che dà origine a un procedimento giurisdizionale definito con provvedimento avente forma di decreto, il quale, una volta emesso, è insuscettibile di revoca in autotutela da parte del giudice (principio affermato, tra le altre, da: Cass. civ. Sez. VI, sentenza 2.08.2012; Cass. civ. Sez. VI-2, ord. n. 12795/2014; Cass. civ. Sez. VI-2, ord. n. 36340/2021; Cass. civ. Sez. II, sent. n. 9545/2023; Cass. civ. Sez. II, ord. n. 29002/2024; Cass. civ. Sez. II, ord. n. 12800/2025).

Ne consegue che **le modalità di deposito telematico disciplinate dall'art. 37-bis D.L. 76/2020 e dagli atti ministeriali attuativi non possono essere piegate a strumento di filtro sostanziale delle domande**, competenza che appartiene esclusivamente all'Autorità Giudiziaria nella sede propria.

3.3 Sul divieto di introduzione unilaterale di oneri procedurali aggiuntivi

Gli atti di organizzazione ministeriale (circolari, note operative, disposizioni tecnico-operative) che regolano SPEdiGIUS trovano il proprio fondamento nell'art. 37-bis D.L. 76/2020, norma che delega esclusivamente la disciplina delle **modalità tecniche di deposito**, non la creazione di presupposti sostanziali aggiuntivi per l'ammissibilità dell'istanza.

Il principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi preclude che direttive dirigenziali interne agli uffici giudiziari o prassi amministrative locali possano introdurre oneri a carico dei difensori non previsti dalla legge o dagli atti normativi abilitanti. Tali prassi, ove adottate, si pongono in violazione:

- dell'**art. 37-bis D.L. 76/2020** (finalità di *celerità* del procedimento);

- degli **artt. 80, 81 e 170 T.U.S.G.** (D.P.R. 115/2002) nella lettura fornitane dalla giurisprudenza di legittimità;
- dei **principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.**, nella misura in cui creano ostacoli irragionevoli all'effettività della tutela del non abbiente.

IV. SULLA SEDE PROPRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI ADEMPIMENTI PROCEDURALI AGGIUNTIVI: I PROTOCOLLI D'INTESA

Questa Unione non ignora che esigenze organizzative degli uffici giudiziari possano rendere opportuna, in taluni casi, la definizione di prassi collaborative finalizzate a rendere più ordinato il procedimento di liquidazione.

Tuttavia, qualsiasi **onere procedurale aggiuntivo** o forma di **collaborazione del difensore** nel procedimento di liquidazione che vada al di là di quanto già previsto dalla legge deve essere disciplinato **esclusivamente mediante protocolli d'intesa** stipulati con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti, alla presenza di tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti.

Il protocollo d'intesa – come già avviene virtuosamente in alcuni fori siciliani (si veda, a titolo esemplificativo, il Protocollo d'intesa del 16 dicembre 2022 per il foro di Agrigento) (*Tribunale di Agrigento, Sentenza n.543 del 10 Maggio 2025)* – è lo strumento deputato a garantire:

- la **condivisione** delle regole operative tra avvocatura e magistratura/cancelleria;
- la **proporzionalità** degli adempimenti rispetto alle finalità perseguite;
- la **trasparenza** delle modalità applicative;
- il **rispetto del quadro normativo** primario e secondario.

Al contrario, l'imposizione unilaterale di adempimenti attraverso **direttive interne dei Presidenti di sezione, dei dirigenti di cancelleria o mediante parametrizzazioni automatiche della piattaforma SPEdiGIUS** non costituisce esercizio legittimo di potere organizzativo, ma integra un'indebita limitazione dell'accesso alla procedura di liquidazione, in violazione dei diritti dei difensori e, per tramite di questi, degli assistiti ammessi al beneficio.

V. RICHIESTE

Alla luce di quanto esposto, l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia

chiede:

1. Al **Ministro della Giustizia**:

- di emanare apposite **istruzioni operative vincolanti** rivolte a tutti gli uffici giudiziari, chiarendo che le piattaforme di deposito telematico (ivi incluso SPEdiGIUS) non possono configurarsi come strumento di imposizione di oneri documentali non previsti dalla legge;
- di verificare la conformità delle attuali parametrizzazioni automatiche di SPEdiGIUS al quadro normativo primario, con particolare riferimento ai criteri di rifiuto automatico delle istanze;
- di promuovere un tavolo di confronto con le rappresentanze forensi per la revisione delle modalità operative della piattaforma.

2. Ai **Presidenti delle Corti d'Appello della Sicilia**:

- di esercitare i poteri di vigilanza e di coordinamento sugli uffici giudiziari del distretto, affinché vengano rimosse le prassi illegittime sopra descritte;
- di promuovere la stipula di **protocolli d'intesa distrettuali** uniformi, elaborati in concerto con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, per la regolamentazione delle modalità operative di deposito delle istanze di liquidazione.

3. Ai **Presidenti dei Tribunali della Sicilia**:

- di impartire, con effetto immediato, **direttive interne** volte a garantire che il personale di cancelleria non ponga in essere rifiuti o sospensioni di istanze di liquidazione fondati su presupposti non previsti dalla normativa vigente;
- di avviare, in collaborazione con i rispettivi Consigli dell'Ordine territoriali, la definizione di protocolli d'intesa che regolamentino in modo condiviso e trasparente ogni adempimento aggiuntivo eventualmente ritenuto necessario.

Si resta a disposizione per ogni forma di confronto istituzionale ritenuta opportuna, auspicando un sollecito riscontro alle presenti richieste.

Con osservanza istituzionale.

Palermo, 28 settembre 2026

Il Presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia

Avv. Rosario Pizzino

UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA

Documento trasmesso via PEC istituzionale. Agli atti della Segreteria dell'Unione

Piazza Vittorio Emanuele Orlandon. 2 – 90138 PALERMO
unioneforisiciliani@pec.it